



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
**COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 22

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0023296/GAB del 03/10/2017  
Ufficio di Gabinetto

NELLA riunione del 2.10.2017, in presenza del Cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'Ing. Giorgio Bokdini, Componente, del Dr. Bruno Cignini, componente, del Prof. Carlo Blasi, componente, del Dr. Vittorio Emiliani, della D.ssa Anna Maria Maggiore, componente, del Prof. Marco Marchetti, componente, del Dr. Andrea Sisti, componente,

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 52 e 55 del DPR n. 753/80;

RELATORI il Cons. Massimiliano Atelli e il Prof. Marco Marchetti,

il Comitato

delibera quanto segue.

Premessa

Constano a questo Comitato diffuse situazioni, nel Paese, nelle quali, a fronte delle previsioni regolamentari tuttora vigenti in tema di fascia di rispetto ferroviaria, non si fa alcuna distinzione fra alberi messi a dimora prima o dopo il 1980, e si privilegia - con troppa semplificazione - la soluzione dell'abbattimento sulle altre che siano in concreto possibili, ad iniziare, ovviamente, da quelle di ordine manutentivo.

Per offrire a cittadini, enti locali, gestori della rete ferroviaria e autorità statali di regolazione e vigilanza un utile approfondimento in materia, si espongono le considerazioni di cui appresso.

1.Come noto, il regolamento di polizia ferroviaria di cui al DPR n. 753/1980 reca disposizioni in tema di verde in genere e di alberi in particolare.

l'art. 52 del DPR 753/80 stabilisce che <<Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad

*una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

*Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.*

*Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

*Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. (...).>>.*

*L'art. 55 del medesimo DPR stabilisce, invece, che <<è vietata la destinazione a bosco dei terreni adiacenti ai binari per almeno cinquanta metri dalla più vicina rotaia. (...).>>.*

2. L'art. 52 reca evidentemente norme di divieto, da considerare come tali di stretta interpretazione.

Il primo divieto (art. 52, comma 1) attiene al <<far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.>>.

Il secondo (art. 52, comma 4) concerne invece <<gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro>>, che <<non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.>>.

Muovendo dalla seconda disposizione, da leggersi in confronto con la prima, appare ragionevole pervenire ad una doppia conclusione: da un lato, le "piante" di cui al primo divieto sono cosa diversa dagli "alberi" di cui al secondo (del resto, sotto il profilo strettamente giuridico la distinzione fra "piante" e "alberi" è netta anche nell'art. 892 c.c.); inoltre, nell'ambito del secondo divieto, è previsto un regime diversificato a seconda che gli alberi essi possano o meno raggiungere un'altezza massima superiore a metri quattro.

Più in dettaglio, con riferimento a tutti gli alberi messi a dimora a decorrere dall'entrata in vigore del DPR n. 753, quelli che non potevano raggiungere un'altezza massima superiore a metri quattro sono da considerare legittimamente piantumati anche se ciò ha avuto luogo, in concreto, al di sotto della distanza minima stabilita dal secondo divieto previsto dal citato art. 52.



## **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

### **COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Per gli alberi, invece, che potevano raggiungere un'altezza massima superiore a metri quattro sono da considerare legittimamente piantumati solo quelli messi a dimora – sempre a decorrere dall'entrata in vigore del DPR n. 753 - rispettando la distanza minima stabilita dal divieto previsto dal citato art. 52, al comma 4.

Nulla dice, di contro, il DPR n. 753/1980, riguardo agli alberi – a prescindere dalla loro altezza - messi a dimora prima della sua entrata in vigore (in diversi casi trattasi, fra l'altro, di alberi secolari, piantumati nel sito attuale ben prima della realizzazione, nelle immediate vicinanze, della linea ferroviaria). Né il primo divieto, in quanto come detto riferito alle sole “*piante*” e non anche agli “*alberi*”, può intendersi esteso sino al punto da ricomprendervi anche quello <<*di far crescere*>> alberi preesistenti all'entrata in vigore del DPR n. 753.

3. Tutto ciò considerato, è anzitutto in ogni caso da escludere che, a fronte di richieste da parte dei gestori della rete ferroviaria di adottare un'ordinanza sindacale che imponga il taglio di rami ed alberi in proprietà privata confinanti con la sede ferroviaria (che possano in caso di caduta interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità), all'amministrazione comunale sia consentito di imporre – quando non si tratti di aree boscate - misure come il taglio di alberi che si trovino ad una distanza superiore a quella pretesa dall'art. 52, comma 4, DPR n. 753/1980.

Al di sotto di tale distanza, l'abbattimento di alberi messi a dimora prima dell'entrata in vigore del DPR n. 753 non è comunque consentito ai sensi di quest'ultimo, ma solo ad altro titolo, e cioè unicamente se e in quanto siano previamente verificate da tecnici idonei precise ragioni di sussistenza di condizioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Atteso, infatti, che l'art. 7, comma 4, secondo periodo, della l. n. 10/2013, consente gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale persino sugli alberi monumentali, se effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, *a fortiori* è consentito operare gli stessi interventi - sempre per casi, appunto, motivati e improcrastinabili - su alberi non monumentali (dietro autorizzazione comunale, previo necessario parere di un tecnico idoneo).

4. In conclusione, ferma restando, evidentemente, la rilevanza della sicurezza ferroviaria, è necessario uno sforzo per conciliare questo essenziale obiettivo con una gestione delle alberature non soltanto proporzionata alle reali esigenze volta per volta riscontrabili in concreto, ma anche conforme alla normativa di settore, per come sopra chiarita nella sua portata e nelle sue disposizioni puntuali.

I RELATORI



IL PRESIDENTE

